



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo
per il Veneto
Settore controllo sulla gestione

COMUNE DI PEDEROBBA				
Prot. 3085 Cat. Cl.				
22 MAR 2012				
Sindaco	Segreteria	Ragioneria	LL.PP.	Demog.
Segretario	Uff. Legale	Tributi	Urbanist.	Vigili
Assessori	Biblioteca	Com. F.	Ass. Soc.	Ass. S.

CORTE DEI CONTI



0002137-19/03/2012-SC_VEN-T97-P

**Al Presidente del
Consiglio Comunale**

Al Sindaco

**del Comune di
Pederobba (TV)**

via fax n. 0423/64185

**All'Organo di revisione
del Comune di
Pederobba (TV)**

Via fax n. 0423/975975

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'organo di revisione sul Bilancio di Previsione 2011 - Pederobba (TV).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza dell'8 febbraio 2012 che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005, la Sezione deve adottare apposita pronuncia. Ha dato, peraltro, incarico con apposita Deliberazione che si allega in copia, al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione al Bilancio di Previsione 2011 inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 29 novembre 2011, prot. n. 8663, venivano chiesti chiarimenti a codesto comune.

L'ente rispondeva con nota del 5 dicembre 2011, prot. n. 13806 (acquisita al prot. C.d.c. n. 8786 del 6 dicembre 2011). La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione al punto 3 (verifica capacità indebitamento) della Sezione Seconda del questionario relativo al Bilancio di Previsione 2011.

In relazione al primo profilo, ad avviso della Sezione, l'aumentata presenza di uno stock complessivo di debito come conseguenza di una precisa scelta di indirizzo dell'ente comporta delle conseguenze sul piano economico e finanziario. Seppure distanti dai limiti critici, in relazione ai parametri per l'individuazione dello stato di deficiarietà strutturale, si deve

rilevare che la gran parte dei valori evidenziati dall'ente, determinano comunque un aumento dello stock di debito. Tale circostanza, pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 T.U.E.L., potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Sul piano finanziario, tale valutazione trova indiretto riscontro nella mancata scelta di attivarsi sulla componente di spesa corrente che deriva dall'indebitamento. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene pertanto opportuno segnalare che, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere del contesto generale in cui si opera.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare tuttavia, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso che nel caso in specie l'entità (226,82%) rilevata ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria, se lo stock complessivo del debito fosse confermato in sede di consuntivo e quindi si accertasse lo sfioramento dello specifico parametro di deficitarietà. Ciò in relazione anche ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevede che *"Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica"*.

Al riguardo per prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche. A tal fine si suggerisca nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, scadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., dal momento che, come evidenziato, la norma dell'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione anche dei comportamenti (anche anteriori) che aggravando lo squilibrio possano condurre al dissesto, non escludendo altresì l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, per l'estinzione anticipata di tali prestiti.

Infine, tenuto conto che il limite di cui all'art. 204 TUEL previsto per il 2013 non sembra in linea con quanto indicato dal sopravvenuto articolo 8, comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012 che ne prevede la riduzione per l'anno 2013 al 6% e per il 2014 al 4%), si raccomanda un attento monitoraggio del livello di indebitamento attivandosi al fine di rispettare tale specifico parametro.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Cons. Aldo Carleschi

Carleschi



Deliberazione *197*/2012/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'8 febbraio 2012, composta da:

Cons. Diana CALACIURA TRAINA	Presidente f.f.
Cons. Aldo CARLESCHI	Consigliere, relatore
Dott. Giampiero PIZZICONI	Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Referendario

VISTO l'art. 100 delle Costituzioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;



VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 2/SEZAUT/2011/INPR del 28 giugno 2011 recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2011";

ESAMINATA la relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Pederobba (TV) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 29 novembre 2011 prot. n. 8663, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 5 dicembre 2011 prot. n. 13806 (acquisita al prot. C.d.c. n. 8786 del 6 dicembre 2011);

Vista l'ordinanza presidenziale n. 6/2012, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui all'art. 1 comma 168 della citata legge n. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, cons. Aldo Carleschi;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato preventivo sono emerse irregolarità che, peraltro, non rientrano

nelle ipotesi per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005, la Sezione deve adottare apposita pronuncia;
RITENUTO necessario che il magistrato istruttore/relatore invii al Comune sopra indicato una specifica nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate;

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE


Che il Magistrato relatore invii apposita nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa, in allegato alla suindicata nota, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed al Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Pederobba (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2012.


Il magistrato relatore

Cons. Aldo Carleschi



Il Presidente f.f.


Cons. Diana Calacjura Traina



Depositato in Segreteria il 15/3/2012

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)





Comune di Pederobba

Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse, 14 - 31050 ONIGO
www.comune.pederobba.tv.it

Codice Fiscale: 83001210265
Partita I.V.A.: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 64185

Prot. 13806

Pederobba, 05 dicembre 2011

Alla CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL VENETO
S. Marco, 3538 Campo S. Angelo
30124 VENEZIA

A. c.a. dott.ssa De Cesare

e p.c. Al REVISORE UNICO
Dott. Stefano Groppo
Piazzetta Poitiers, 1
31049 VALDOBBIADENE

Oggetto: art. 1, commi 166 e ss., della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul bilancio preventivo 2011 – Vs. richiesta prot. n. 8663 del 29/11/2011.

Con riferimento alla Vs. richiesta si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Punto 3: Verifica della capacità di indebitamento:

- Si prende atto dei limiti imposti dal susseguirsi della normativa. Questo Ente, nel momento in cui ha deciso il ricorso all'indebitamento, rispettava tutti i limiti all'epoca vigenti. La sopraggiunta contrazione delle entrate correnti, aggravata dalla riduzione dei trasferimenti erariali, non permettono il rispetto dei parametri imposti dalla normativa successivamente introdotta dal legislatore. Il Comune, comunque, sia nell'anno 2010 come pure nel 2011, non ha volutamente assunto ulteriori mutui, così come non ne ha previsto la contrazione nel bilancio pluriennale 2011/2013.

2) Punto 8: Contrattazione integrativa:

- Nel bilancio di previsione 2011 sono state stanziare le risorse per la contrattazione integrativa, ma non era stato costituito il fondo in attesa dei chiarimenti ritenuti assolutamente necessari in attuazione dell'art. 9 del Decreto Legge 78/2010, anche per non ingenerare attese ed aspettative improprie. Successivamente, dopo aver preso atto delle Circolari emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'attenta lettura dei diversi pareri rilasciati dalla Corte dei Conti, si è provveduto alla costituzione del predetto fondo nel limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate nell'anno 2010.

3) Punto 10: Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari:

- Nell'anno 2011 si è riproposto parte del piano delle alienazioni del 2010 (le cui aste erano andate deserte) limitatamente a quegli immobili la cui alienazione si riteneva possibile concludere positivamente; per gli stessi, alla data attuale, sono già stati perfezionati gli atti di compravendita.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.



IL SINDACO
Raffaele Baratto



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo
per il Veneto

CORTE DEI CONTI



0008653-29/11/2011-SC_VEN-T97-P



AI	Sindaco del Comune di PEDEROBBA Fax 0423/64185
AI	Dott. Stefano Groppo Presidente dell'organo di revisione contabile del Comune di PEDEROBBA Fax 0423/975975

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'organo di revisione sul bilancio preventivo 2011 - Comune di PEDEROBBA (TV)

Con riferimento alla relazione di cui all'oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:

SEZIONE SECONDA:

Punto 3 Verifica della capacità di indebitamento

Sulla base dei dati forniti, pur prendendo atto del rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi, posti rispettivamente dall'art. 119 della Costituzione e dall'art. 204 del TUEL, nella previsioni relative al 2011, si è osservato, tuttavia, che le previsioni, afferenti l'esercizio 2012 e 2013 sembrano, sulla base delle verifiche effettuate, superare il limite di indebitamento fissato per quegli anni e cioè 10% per il 2012 (10,36% percentuale prevista) e 8% per il 2013 (10,31% percentuale prevista).

Si chiede, pertanto, di fornire maggiori e più approfondite notizie al riguardo, con particolare riferimento ad eventuali misure da adottare a garanzia dei futuri bilanci e del rispetto del nuovo limite previsto.

Punto 8 Contrattazione integrativa

Sulla base dei dati forniti, si è rilevato che non è stato costituito il fondo delle risorse per la contrattazione integrativa per l'anno 2011.

Poiché la ritardata costituzione del fondo rallenta l'avvio della contrattazione integrativa e di fatto impedisce la corresponsione della quota del trattamento accantonato.

sulla base di effettivi e verificati criteri di efficienza, si chiede di fornire ulteriori e più approfondite notizie al riguardo.

Punto 10 Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari


Sulla base dei dati forniti, si osserva, per quanto riguarda il piano delle alienazioni previsto per l'esercizio 2010, che non è stata realizzata alcuna alienazione rispetto al programma, il quale sembra esser stato riproposto in parte per l'esercizio successivo.

Si chiede, pertanto, di confermare i dati segnalati e, se confermati, di fornire più approfondite notizie al riguardo, con particolare riguardo alle motivazioni che non hanno consentito la conclusione delle alienazioni previste.

Chiarimenti ed elementi di giudizio dovranno essere forniti, a firma del Sindaco, entro 7 giorni dal ricevimento della presente.

Il Magistrato Istruttore

Consigliere Aldo CARLESCHI -



Ref.: dott.ssa A. de Cesare, tel 041/2705451